



TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA

I ^ SEZIONE CIVILE

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 281 UNDECIES C.P.C.

Il GO dott.ssa Laura Novi

visti gli atti del procedimento RG. n. 60 /2026, promosso da

Radici Barbara (c.f. RDCBBR87D61D322N)

- ricorrente

nei confronti di

Martin Emile Antoine Maurice nato in Francia (EE) il 30.01.1948;

Martin Denis Jacques Marie nato in Francia (EE) il 24.11.1949;

Martin Francois Pierre Marie nato in Francia (EE) l'11.05.1951;

Martin Flavie Anne Marie nata in Francia (EE) il 14.08.1966;

Tuailon Bernard Pierre nato in Francia (EE) il 21.11.1941;

Tuailon Marc Robert Louis nato in Francia (EE) il 29.04.1965;

Tuailon Blandine Francoise nata in Francia (EE) il 17.06.1967;

Tuailon Laure Denise Bernarde nata in Francia (EE) il 24.09.1969;

Tuailon Julie Clotilde nata in Francia (EE) il 17.02.1977;

Tuailon Camille Marie Blandi nata in Francia (EE) il 13.04.1981;

Ponti Margherita fu Giovanni nata in Francia (EE) il 24.07.1919;

Ponti Giacomo fu Giovanni nato in Francia (EE) il 10.01.1922;

- convenuti

Il Giudice designato, dott.ssa Laura Novi,

- letto il ricorso e la documentazione allegata;

- visto il co. 2 dell'art. 281 *undecies* c.p.c.;

- rilevato che in considerazione delle questioni trattate nel presente giudizio e degli incombenti previsti, la prima udienza può essere celebrata con la modalità di trattazione scritta

assegna

termine perentorio per le parti (ricorrente e convenuti) per il **deposito di note fino al 06.11.2026**

avverte

i convenuti che la costituzione in giudizio dovrà avvenire almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del termine per note di cui sopra

dispone

che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla controparte almeno quaranta (40) pag. 1 a 2



giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto;

avvisa

1. i resistenti che se non si costituiranno entro il termine assegnato, il Giudice ne dichiarerà la contumacia, assumendo, poi, i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio;
2. il ricorrente a depositare la prova della notificazione del ricorso e del presente decreto almeno cinque giorni dalla scadenza del termine di cui sopra;
3. le parti costituite di dare atto nelle note della pendenza di eventuali trattative per un bonario componimento della vertenza, precisandone lo stato e/o la necessità di un differimento della prima udienza per ulteriormente coltivare le trattative;
4. che, previa verifica della rituale costituzione, il provvedimento decisorio necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine per il deposito di note, termine da considerarsi udienza a tutti gli effetti;
5. che in caso di mancato deposito di note nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note o fissata udienza e se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa da ruolo con declaratoria di estinzione del processo.

Verbania, 26.01.2026

Il Giudice

